

il soccorso. Ma, o mi si toglie la libertà di trattarlo in nome di un'altra cosa, dell' illecito che può seguirne nella speculazione di un assistente, non dunque per ragione del mio consenso e della sua esplicazione; o se mi si lascia quella libertà, il mio consenso di libero è allora inattaccabile.

Non è detto che il diritto personale sia possibile in ambiente di calma, e che cessi di esistere quando la persona si trova di fronte al pericolo, di fronte alla forza maggiore. La forza maggiore di una situazione personale o naturale può diventare essa materia di contrattazione. Giacchè, in diverso, un principio generale (che non esiste), una norma obiettiva (che non esiste) dovrebbe riconoscere la facoltà del negozio giuridico (ci si permetta l'immagine) soltanto a chi sia tranquillo in pantofole e veste da camera; e diminuirla sino ad escluderla via via che il negozio giuridico viaggia pel mondo, sino al viaggio di mare e al sinistro marittimo.

Insomma, non sono gli avvenimenti ordinari la sola materia delle obbligazioni, ma anche gli avvenimenti straordinari. Tra le macerie di un disastro sismico, ad esempio, io ho fame; e tratto per una sterlina che possiedo il prezzo di un chilo di pane; e la mia testa è lucida, e il mio consenso è validissimo; il profittatore che me lo vende, non fa alcuna violenza contro il mio consenso. Fa un'azione indegna, che deve esser colpita dal diritto. Ciò è un'altra cosa, perchè è per altra ragione, *obiettiva*, che deve essere colpito.

La nullità assoluta del contratto, che assoluta dovrebbe essere, se ci fosse la violenza del consenso (art. 1108. C. C.), è assunto insostenibile.

Si formulano teoriche ridotte di nullità relativa.